



Città di
PONTE SAN PIETRO
Provincia di Bergamo

ORDINANZA DELL' AREA POLIZIA LOCALE N. 1 DEL 03-01-2022 **Registro Generale n.1**

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A PONTE SAN PIETRO PER CONSENTIRE LAVORI STRADALI, CANTIERI E SIMILARI, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA', ESEGUITI DAL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO A MEZZO DI CANTIERE COMUNALE E/O DITTE APPALTATRICI OVVERO, ESEGUITI DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO O DA PRIVATI, CHE SI CONCLUDONO NEL PERIODO MASSIMO DI TRE (3) GIORNATE - ANNO 2022 -

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE

Premessa:

- il personale del cantiere comunale, o delle ditte concessionarie di lavori per conto dell'Amministrazione comunale, frequentemente eseguono urgenti ed indifferibili lavori edili o di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le vie cittadine aperte al transito di veicoli; lavori che si esauriscono in tempi più o meno brevi ma difficilmente programmabili con precisione perché fortemente condizionati dagli eventi meteorologici;
- spesso l'esecuzione dei lavori presuppone una modifica all'organizzazione dei flussi veicolari e delle occasioni di sosta che devono essere disciplinate per garantire la sicurezza delle persone e l'integrità delle cose;
- il numero consistente di lavori, la varietà delle tipologie di intervento, i mezzi a disposizione per organizzare in maniera appropriata i flussi veicolari e, soprattutto, la difficoltà di prevedere in anticipo la soluzione migliore per regolare le situazioni contingenti, obbligano l'Amministrazione ad adottare un provvedimento idoneo a consentire ai responsabili dei lavori stradali, che non necessitano di specifica progettazione, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari a consentire lo svolgimento dei lavori nell'ordinato defluire dei flussi pedonali e veicolari e nell'organizzazione della sosta;
- interventi con caratteristiche di urgenza vengono eseguiti usualmente dal Concessionario del Servizio, che gestisce i sottoservizi per conto dell'Amministrazione e talvolta anche da singoli privati o ditte, per cui la presente disposizione è applicabile per la casistica di interventi sotto riportati.

Le fattispecie di cui sopra, sono sostenute dal comma 3 dell'art. 38 del Codice della Strada, che consente la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e di necessità in deroga a quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione. Tale segnaletica, non traendo origine da ordinanze puntuali emanate per ogni singolo cantiere, trova la coerenza dal sistema sanzionatorio previsto dall'art. 146 del Codice della Strada, specifico per le violazioni della segnaletica legittimamente collocata che non necessita del sostegno del provvedimento previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.

Si rende necessario altresì, procedere ad una estensione della disciplina di cui sopra, al fine di ottimizzare i numerosi procedimenti correlati, circoscrivendo l'applicabilità del presente provvedimento ai seguenti casi, riguardanti interventi manutentivi e lavori di modesta entità che si concludono nell'arco temporale massimo di 3 giorni:

1. **posa e manutenzione della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale;**
2. **interventi di pulizia strade;**
3. **interventi di fresatura e asfaltatura di limitate dimensioni;**
4. **sistemazione di chiusini;**
5. **altri lavori stradali di manutenzione che non necessitano di specifica progettazione;**
6. **cantieri stradali mobili per posa sottoservizi;**
7. **potatura arbusti ed essenze vegetali, taglio siepi a confine con proprietà pubblica;**
8. **effettuazione operazioni di trasloco e nei cantieri edilizi per la sosta temporanea di mezzi d'opera (betoniere, autogrù, mezzi di approvvigionamento materiali, carico/scarico di materiale e/o attrezzature varie, smontaggio gru, ecc.);**

ORDINANZA DELL' AREA POLIZIA LOCALE N. 1 DEL 03-01-2022
Registro Generale n.1

9. interventi per allacciamenti di utenze private alle reti pubbliche di sottoservizi (buche);
10. lavori per sostituzione pozzetti/ botole di ispezione dei sottoservizi ubicati in sede stradale;
11. lavori di pulizia facciate e/o vetrate di edifici e manufatti in genere;
12. interventi minimali sulla facciate degli edifici;
13. attività tecniche (rilievi, misurazioni, ecc.);

Ritenuto, per le motivazioni espresse, necessario e doveroso adottare un provvedimento a carattere annuale che consenta al responsabile dei lavori di disciplinare la sosta e la circolazione dei veicoli al fine di permettere l'esecuzione dei lavori medesimi in tutta sicurezza;

Visti l'art. 38 commi 2 e 3 e l'art. 146 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada;

Visti gli articoli 5, 7, 14 e 37 del D. Leg.vo 30.04.1992 n. 285 nonché il relativo regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Visti gli articoli 7, 14 e 21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, "CODICE DELLA STRADA", gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 che disciplinano il segnalamento e la circolazione in prossimità e corrispondenza dei cantieri stradali anche a carattere temporaneo, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;

Visto l'atto Dirigenziale n. 920 – 47 del 31/12/2021 con il quale al dott. Giuseppe Polisena è stata attribuita la responsabilità della gestione delle attività e delle funzioni attribuite dal P.E.G. all'Area 2.01 "Polizia Locale" fino al 30/06/2022;

ORDINA

FINO AL 31 DICEMBRE 2022, COME MEGLIO ESPlicitATO IN PREMessa, CHE IL RESPONSABILE DEI LAVORI ADOTTI TUTTE LE OPPORTUNE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER ESEGUIRE I LAVORI O LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE IN PREMessa SPECIFICATE MEDIANTE ISTITUZIONE DELLE SEGUENTI LIMITAZIONI:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO

⇒ A VISTA A MEZZO DEI SPECIFICI
SEGNALI STRADALI

⇒ TRAMITE MOVIERI INCARICATI

⇒ TRAMITE SEMAFORO solo se le
precedenti opzioni non sono attuabili

PRESCRIVE

Il responsabile dei lavori dovrà:

1. Dare comunicazione per iscritto al Comando Polizia Locale almeno 7 (sette) giorni prima della data presunta di inizio dei lavori stradali, indicando la via interessata, i numeri civici di riferimento, quale sia la modalità di disciplina del traffico, anche per fasi di lavorazione, la durata e tempistica dei lavori medesimi. La comunicazione è soggetta al rilascio del prescritto benestare per l'applicazione della presente Ordinanza.
2. Qualora necessario, dovrà richiedere ai soggetti comunali interessati l'Atto Autorizzativo per l'esecuzione dei lavori e per l'occupazione del suolo pubblico.
3. Rendere noti al pubblico tempi e modalità di esecuzione dei lavori, nonché gli obblighi o divieti cui dovranno attenersi gli utenti della strada, mediante la posa di regolamentare segnaletica stradale, posta in corrispondenza dei luoghi interessati.
4. Dovrà garantire il transito pedonale e, per quanto possibile, anche veicolare delle persone residenti nella zona o esercenti attività commerciali. Qualora non fosse possibile, informare per iscritto la popolazione residente e attività commerciali poste nelle adiacenze dell'area interessata dai lavori.
5. Prevedere l'impiego di movieri muniti di idonea attrezzatura qualora si rendesse necessario rendere fluido il traffico veicolare.

ORDINANZA DELL' AREA POLIZIA LOCALE N. 1 DEL 03-01-2022
Registro Generale n.1

6. Osservare tutte le vigenti norme antinfortunistiche, con particolare attenzione alle protezioni di scavi e materiali e alle luci notturne di ingombro.
7. Provvedere alla posa di idonea segnaletica stradale di avviso e preavviso. I divieti di sosta dovranno essere posti almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori.
8. Eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine dei lavori, compresa la rimozione di avvisi e manifesti.
9. Sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi.
10. Tutta la segnaletica stradale posta in opera dovrà essere conforme al D. L.vo 30.04.1992 n. 285 nonché il relativo regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 ed installata, secondo il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; dovrà altresì attenersi ad ogni prescrizione ed indicazione imposta dagli organi di polizia stradale.
11. In caso di particolari sopravvenute esigenze viabilistiche, in caso di grave intralcio alla circolazione o in mancanza di sicurezza stradale, la Polizia Locale provvederà senza indugio a far sospendere i lavori e ripristinare la libera circolazione lungo la sede stradale.
12. Non è ammessa la possibilità di proroga stante la natura e le motivazioni scaturenti il presente provvedimento.

AVVERTE

Per inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste in materia di circolazione stradale.

Il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle agli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo n°285/92 (Codice della Strada), curerà l'osservanza delle presenti disposizioni.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i. si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile dell'Area Polizia Locale
Dott. Giuseppe Polisena

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 conservato nella banca dati del Comune di Ponte San Pietro